

Analisi e commenti

Il “Rilancio” post conversione - 6 A Campione, fisco meno pesante

19 Agosto 2020

Modificate e ampliate le misure agevolative, introdotte dall’ultima legge di bilancio, a favore dei residenti e delle attività svolte nell’exclave italiana sulla sponda del lago di Lugano

metro da sarta

Imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società e Irap dimezzate per dieci anni, con innalzamento del massimale entro cui si applica il beneficio; misura del credito d’imposta per gli investimenti rimodulata in base alle dimensioni dell’azienda; entità dell’abbattimento forfetario per i redditi d’impresa affidato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate; accisa ridotta sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento e sull’energia elettrica consumata.

Sono le principali modifiche che l’**articolo 129-bis** del DI n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), introdotto durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del provvedimento, ha apportato all’impianto fiscale in vigore a Campione d’Italia, così come recentemente delineato dalla legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). La manovra di fine anno, infatti, ha dettato numerose disposizioni tributarie per il comune italiano situato in territorio svizzero, anche a seguito della sua inclusione, ad opera del **regolamento (Ue) 2019/474** e della **direttiva (Ue) 2019/475**, nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise.

Imposte sui redditi e Irap

Le prime novità riguardano i commi **573**, **574**, **575** e **576** della legge di bilancio 2020, con i quali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, dal 2020 per i contribuenti “solari”), sono stati previsti cinque anni di dimezzamento:

- delle imposte sui redditi diversi da quelli d’impresa, per le persone fisiche residenti a Campione

- delle imposte sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi presenti nel territorio di quel comune
- delle imposte sui redditi d'impresa realizzati da soggetti, individuali o collettivi, iscritti alla Camera di commercio di Como e con sede sociale operativa o un'unità locale a Campione
- dell'Irap sulle attività esercitate a Campione.

In ogni caso, il legame con il territorio (residenza o iscrizione alla Camera di commercio) doveva sussistere alla data del 20 ottobre 2019 ed era richiesto il rispetto dei limiti imposti dalla disciplina unionale sugli aiuti *de minimis*, cioè quelli considerati non incidenti in modo significativo sulla concorrenza. In base alla normativa europea, l'importo complessivo concesso a un'impresa non può superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, il tetto di 200mila euro; massimali decisamente più bassi sono fissati per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (15mila euro) e per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (30mila euro).

A seguito del *restyling* operato dal decreto "Rilancio":

- è **scomparso il riferimento temporale al 20 ottobre 2019**, con la conseguenza che il regime fiscale di vantaggio è fruibile da chiunque risulti residente nel comune di Campione d'Italia o iscritto alla Camera di commercio di Como, anche successivamente a quella data
- è raddoppiato, passando da cinque a **dieci**, il numero dei **periodi d'imposta** per i quali le persone fisiche, i professionisti, le imprese individuali, le società di persone e quelle di capitali residenti o in attività nel territorio di Campione potranno beneficiare della detassazione al 50%
- per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2020**, opera una deroga alla norma sui limiti quantitativi dell'agevolazione. L'importo massimo concedibile a ogni impresa è stato innalzato genericamente a 800mila euro; invece, i tetti specifici per il settore agricolo e per quello della pesca e dell'acquacoltura sono stati portati, rispettivamente, a 100mila e a 120mila euro. L'attuazione di tale misura è subordinata all'ok della Commissione europea.

Bonus investimenti

Modifiche anche per il credito d'imposta, pari al 50% dei costi ammissibili (**articolo 14** del regolamento Ue n. 651/2014), che il **comma 577** della legge n. 160/2019 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**comma 578**), in favore delle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (**articolo 2**, punti 49, 50 e 51, regolamento

651/2014).

In proposito, il DI n. 34/2020:

- ha precisato che gli investimenti sono agevolabili se **effettuati nel territorio del comune di Campione d'Italia**
- è intervenuto sulla portata del credito d'imposta commisurato all'entità dei costi agevolabili, fissando **percentuali diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa**: 25% per le grandi imprese, 35% per le medie e 45% per le piccole, anziché il 50% inizialmente previsto per tutti
- ha introdotto un **limite massimo per ciascun progetto di investimento**, anch'esso diversificato in base alle dimensioni dell'impresa: 30 milioni di euro per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole
- ha previsto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2020**, limiti diversi rispetto a quanto indicato al punto precedente e non correlati alle dimensioni dell'azienda: 800mila euro, genericamente, per ogni impresa; 100mila euro per il settore agricolo; 120mila per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Anche in questo caso, serve il via libera della Commissione europea).

Redditi d'impresa

Intervenendo, invece, su una norma della Stabilità 2014 (articolo 1, **comma 632**, legge n. 147/2013), è stata affidata al provvedimento dell'Agenzia delle entrate, con cui viene annualmente stabilita la percentuale di riduzione forfetaria (mai inferiore al 30%) applicabile ai fini Irpef ai redditi - diversi da quelli d'impresa - prodotti dai residenti a Campione in franchi svizzeri, la determinazione della **percentuale di riduzione** (sempre non inferiore al 30%) anche per i redditi d'impresa lì prodotti (**articolo 188-bis**, Tuir).

Accise sui prodotti energetici

È stata, infine, prevista l'applicazione di una tassazione agevolata sui prodotti energetici, la cui efficacia è, però, subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo. In caso di esito positivo, le misure scatteranno da quel momento, rimanendo in vigore per sei anni. Si tratta:

- dell'accisa sul **gasolio** usato come combustibile **per riscaldamento** nel territorio del comune di Campione d'Italia, nella misura ridotta di 201,50 euro per mille litri, anziché gli

ordinari 403,2 euro

- dell'accisa sull'**energia elettrica** consumata nel comune di Campione d'Italia, nelle misure ridotte di 0,001 euro per ogni kWh di energia impiegata nelle abitazioni e di 0,0005 euro per ogni kWh impiegato in locali e luoghi diversi.

fine

la **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 23 luglio

la **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 27 luglio

la **terza puntata** è stata pubblicata giovedì 30 luglio

la **quarta puntata** è stata pubblicata lunedì 10 agosto

la **quinta puntata** è stata pubblicata giovedì 13 agosto

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/rilancio-post-conversione-6-campione-fisco-meno-pesante>